

D.g.r. 17 dicembre 2018 - n. XI/1019
Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della
Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della
legge regionale n. 19/2017 «gestione faunistico-venatoria del
cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- la legge 2 dicembre 2005 n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 2013, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;»
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/273 del 28 giugno 2018 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli unagulati feriti»;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/200 del 11 giugno 2018 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – art. 4, comma 3 della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- il documento pubblicato nel 2003 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (ora ISPRA) «Linee guida per la gestione del cinahiale»;

Atteso che, come riportato all'art. 1, comma 1, Regione Lombardia, con la I.r. 19/2017 si è posta, come obiettivo, il contenimento delle popolazioni di cinghiale presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti;

Dato atto che I.r. 19/17:

- all'art. 3, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentiti la Provincia di Sondrio e l'ISPRA, deliberi le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale, anche mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati consequiti;
- all'art. 6, comma 7, prevede che, con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, siano disciplinate anche le modalità di gestione dei capi prelevati in controllo;

Valutata la necessità, per un più efficace perseguimento dell'obiettivo sopra riportato, di prevedere azioni coordinate tra i diversi soggetti responsabili, a vario titolo, della gestione faunistico-venatoria del cinghiale sul territorio regionale;

Dato atto che, su incarico della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e

Politiche Faunistico Venatorie della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, ERSAF ha redatto una proposta di modalità gestionali del cinghiale sul territorio regionale;

Valutate le osservazioni, agli atti della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie, inviate da Enti e strutture regionali coinvolte nel procedimento disciplinato dal presente provvedimento e segnatamente:

- Uffici Territoriali Regionali;
- Provincia di Sondrio;
- Enti gestori delle aree naturali protette statali e regionali;

Valutate, altresì, le osservazioni relative alle modalità di gestione del cinghiale trasmesse dai soggetti consultati nella fase preliminare all'approvazione della Deliberazione di Giunta regionale n. XI/273 del 28 giugno 2018, che si ritiene utile considerare e valutare ai fini dell'approvazione del presente provvedimento;

Preso atto, inoltre, dei contributi trasmessi dalla DG Welfare, U.O. Veterinaria, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto della sentenza n. 206/2018, pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, della I.r. 19/17, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2017, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della I.r. 19/17 nella parte in cui si riferisce all'intero territorio-agro-silvo-pastorale regionale e, pertanto, anche alle aree protette nazionali;

Ritenuto, di conseguenza, di prevedere che le modalità di gestione del cinghiale di cui al presente provvedimento si applichino all'intero territorio regionale, con l'esclusione di quello ricadente in aree protette nazionali;

Visto il parere positivo trasmesso da ISPRA con nota n. prot. 70165/T-A23 del 10 dicembre 2018;

Valutato di approvare l'allegato A «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che, sulla base della I.r. 19/2017 e dell'allegato A alla presente deliberazione:

- la Regione, sentita la Provincia di Sondrio e d'intesa con gli enti gestori delle aree protette per il territorio di competenza, nelle aree idonee definisce le cosiddette «densità obiettivo» sul territorio-agro-silvo-pastorale;
- i soggetti individuati dovranno provvedere alla redazione e approvazione degli strumenti di pianificazione e di gestione delle diverse Unità di Gestione o Sub Unità di Gestione del cinghiale sul territorio regionale;

Valutato che, tenuto conto degli adempimenti e delle procedure previste nell'allegato A al presente provvedimento, l'approvazione, in prima istanza, degli strumenti di pianificazione e di gestione ivi previsti, ovvero dei Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (in seguito PPGC), degli Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (in seguito IAPC) e dei Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (in seguito PPCC) avverrà:

- entro il 30 gennaio 2020 per i PPGC;
- entro il 10 maggio 2020 per gli IAPC;
- entro il 28 febbraio 2020 per i PPCC;

Dato atto che l'art. 9, comma 1, della I.r. 19/2017 prevede che i provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale restino in vigore fino all'adozione della deliberazione di Giunta di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

Ritenuto opportuno prevedere che, nelle more dell'approvazione dei PPGC, IAPC e PPCC, il prelievo venatorio e il controllo del cinghiale si attuino sulla base dei provvedimenti provinciali e regionali vigenti:

Valutato di disporre che, in caso di particolari necessità di contenimento della specie, anche prima dell'approvazione degli strumenti di cui sopra, potranno essere autorizzati, previa approvazione dei parametri gestionali obiettivo da parte della Giunta regionale e di appositi piani di prelievo selettivo da parte di UTR o Provincia di Sondrio, interventi di prelievo in selezione attuati sulla base di quanto previsto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;



DELIBERA

Recepite le premesse, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1. di approvare l'allegato A «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia », parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - 2. di disporre che:
 - a. la disciplina di cui all'allegato A si applica all'intero territorio regionale, fatta eccezione per le aree nazionali protette ai sensi della 1.394/91;
 - b. con successivo provvedimento, la Giunta regionale, sentita la Provincia di Sondrio e d'intesa con gli enti gestori delle aree protette per il territorio di competenza, provvederà alla definizione delle cosiddette «densità obiettivo» nelle aree classificate idonee ai sensi della d.g.r. n. XI/273 del 28 giugno 2018;
 - c. fino all'approvazione dei PPGC, IAPC e PPCC previsti dalla disciplina di cui all'allegato A, il prelievo venatorio e il controllo del cinghiale si attuino sulla base dei provvedimenti provinciali e regionali vigenti, ad eccezione, in caso di particolari necessità di contenimento della specie, di interventi di prelievo in selezione che potranno essere autorizzati sulla base di quanto previsto nell'allegato A, anche prima dell'approvazione degli strumenti di cui sopra, previa approvazione delle «densità obiettivo» da parte della Giunta regionale e di appositi piani di prelievo selettivo da parte di UTR o Provincia di Sondrio;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA



INDICE

1. Obiettivi e percorso concettuale di riferimento

- 1.1. Obiettivi
- 1.2. Percorso concettuale di riferimento
- 1.2.1 Acquisizione delle conoscenze di base per la gestione
- 1.2.2 Pianificazione
- 1.2.3 Gestione
- 1.2.4 Verifica della gestione
- 1.3. Assunti di base

2. Acquisizione delle conoscenze di base per la gestione del cinghiale

- 2.1. Idoneità del territorio regionale per il cinghiale
- 2.2. Definizione di parametri gestionali obiettivo
- 2.3. Monitoraggio delle popolazioni
- 2.3.1 Metodi di base per una valutazione dello stato della popolazione
- 2.3.2 Metodi di supporto a integrazione dei metodi di base
- 2.3.3 Dati minimi di base da raccogliere in modo standardizzato per una corretta gestione della specie
- 2.4. Monitoraggio dei danni e degli interventi di prevenzione

3. Pianificazione della gestione faunistica e venatoria del cinghiale

- 3.1. Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC)
- 3.1.1 Approvazione dei PPGC procedura
- 3.2. Interventi Annuali di Prelievo (IAPC)
- 3.2.1 Approvazione dello IAPC procedura
- 3.3. Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC)
- 3.3.1 Approvazione dei PPCC procedura
- 3.4. Analisi dei contenuti dei Progetti Pluriennali di Gestione e controllo

4. Gestione faunistico-venatoria del cinghiale

- 4.1. Figure faunistico-venatorie di riferimento per la gestione
- 4.2. Gestione e prelievo nelle Aree idonee
- 4.3. Gestione e prelievo nelle Aree Non idonee
- 4.4. Prelievo venatorio
- 4.4.1 Cacce collettive (braccata, girata e battuta)
- 4.4.2 Caccia individuale di selezione (Cerca e aspetto)
- 4.4.3 Caccia nelle AFV e AATV
- 4.5. Attività di Controllo ai sensi della Legge 157/92 e della Legge 394/91

- 4.5.1 Definizioni
- 4.5.2 Azioni previste
- 4.5.3 Destinazione dei capi abbattuti in controllo
- 4.6. Come trattare le carcasse dei cinghiali abbattuti: Centri di Sosta Centri di Lavorazione della Selvaggina Case di Caccia
- 4.7. Monitoraggio sanitario
- 4.8. Prevenzione e indennizzo dei danni
- 4.9. Controllo delle immissioni illegali
- 5. Verifica della gestione del cinghiale
- 6. Disposizioni finali



1. OBIETTIVI E PERCORSO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO

1.1. OBIETTIVI

Visto il continuo proliferare, sia in termini quantitativi che in termini di distribuzione geografica, delle popolazioni di cinghiale sul territorio regionale, le presenti modalità di gestione, come previsto dalla I.r. 19/2017, perseguono gli obiettivi di:

- contenere le popolazioni entro valori socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili, per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per l'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti;
- 2. favorire un coordinamento, a livello regionale, tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione ambientale, faunistica e venatoria, (Enti gestori di Parchi, Riserve Naturali Regionali e siti Natura 2000; Istituti di Gestione Faunistica e Venatoria: Ambiti Territoriali di Caccia/ATC, Comprensori Alpini di Caccia/CAC, Aziende Faunistico Venatorie/AFV, Aziende Agri Turistico Venatorie/AATV, Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura/ZRC) attraverso una strategia di gestione condivisa per una maggiore efficacia delle azioni intraprese.

1.2. PERCORSO CONCETTUALE DI RIFERIMENTO

Le predette finalità sono perseguite attraverso il percorso concettuale di riferimento (e la realizzazione delle relative azioni), di seguito riportato.

1.2.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DI BASE PER LA GESTIONE

- Definizione dell'idoneità del territorio regionale per il cinghiale, in termini d'individuazione degli areali in cui si ritiene accettabile o meno la presenza della specie e suddivisione del territorio in Unità di Gestione (UG).
- Definizione, nelle aree ritenute idonee alla presenza del cinghiale, di densità obiettivo (di seguito parametri gestionali "obiettivo") che garantiscano il mantenimento di popolazioni in equilibrio con l'ambiente e con le attività agricole.

- Raccolta e analisi di dati oggettivi sulla consistenza, sulla demografia (struttura) e sull'incremento annuo delle popolazioni di cinghiale, mediante un monitoraggio delle popolazioni realizzato tramite indici cinegetici e conteggi.
- Raccolta e analisi di dati oggettivi sui danni alle attività agricole e alla biocenosi causati dal cinghiale e sulle azioni di prevenzione messe in atto.

1.2.2 PIANIFICAZIONE

Per ogni Unità di Gestione (UG) o Sub Unità di Gestione (SUG) vengono pianificate delle modalità di gestione della specie mediante la redazione dei sequenti strumenti:

- Dove si intende autorizzare il prelievo venatorio, redazione di Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC), di durata quinquennale e di Interventi Annuali di Prelievo del cinghiale (IAPC);
- Dove si intende attuare il controllo, redazione di Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC), di durata quinquennale.

1.2.3 GESTIONE

- Organizzazione e attuazione dei prelievi, venatori e di controllo, sulle popolazioni di cinghiale, condotti sulla base di razionali parametri biologici e di valutazioni di carattere socio-economico.
- Attuazione d'interventi di prevenzione e indennizzo dei danni alle attività agricole e alla biocenosi causati dal cinghiale, realizzati sulla base di valutazioni di carattere socio-economico ed ecologico.
- Definizione delle modalità di trattamento delle carcasse dei cinghiali abbattuti e delle verifiche sanitarie.

1.2.4 VERIFICA DELLA GESTIONE

- Analisi dei risultati complessivi dei prelievi in termini sia di modalità d'intervento sia di prelievi effettuati, mediante:
 - analisi biometrica dei capi prelevati;
 - analisi sanitaria dei capi prelevati;
 - analisi comparativa tra l'evoluzione delle popolazioni (consistenza-trend e parametri demografici), le modalità di prelievo messe in atto e l'evoluzione degli impatti della specie sulle attività d'interesse economico e sull'ambiente.



1.3. ASSUNTI DI BASE

- Per ogni UG o SUG, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (DGA), con il supporto degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) e della Provincia di Sondrio e d'intesa con gli Enti gestori delle aree protette regionali, definisce i "parametri gestionali obiettivo".
- Le UG e SUG devono essere costanti nel tempo per permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi gestionali.
- Nelle Aree Idonee e nelle Aree Non Idonee, per ogni UG o SUG devono essere predisposti e approvati:
 - per la caccia: un Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (PPGC) di durata quinquennale e Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC);
 - per il controllo: un Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale (PPCC) di durata quinquennale.
- Gli UTR, la Provincia di Sondrio e gli Enti gestori delle Aree protette regionali rendicontano annualmente alla DGA, i dati relativi alla gestione in atto nelle diverse UG.
- La Regione effettua un'analisi puntuale e costante negli anni del raggiungimento degli obiettivi gestionali fissati.
- Tutti i capi abbattuti in caccia devono essere sottoposti al rilievo dei dati biologici e biometrici presso i Centri per la Lavorazione della Selvaggina (CLS); per i soli capi destinati all'autoconsumo, in alternativa, il rilievo può essere effettuato anche presso le "Case di caccia".
- I capi, se destinati al commercio e/o derivanti da attività di controllo, devono essere conferiti per controlli sanitari ai CLS.
- Tutti i capi abbattuti sia in caccia che in controllo, sottoposti a campionamento sanitario ai sensi del DDG n. 11358/2012.
- Chi ha abbattuto cinghiali in caccia, può disporne come segue:
 - autoconsumo, senza obbligo di conferimento a un CLS autorizzato;
 - cessione (occasionale) di un solo capo/anno a terzi, senza obbligo di conferimento a un CLS autorizzato;
 - cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo controllo in un CLS autorizzato.

2. ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DI BASE PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE

2.1. IDONEITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE PER IL CINGHIALE

Con DGR n. XI/273 del 28.06.2018, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017, è stata approvata la cartografia che suddivide il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale in Aree Idonee e Aree Non Idonee alla presenza del cinghiale e sono state individuate le Unità di Gestione della specie.

L'individuazione delle aree di cui sopra, è stata operata in base ai seguenti criteri:

- 1. consistenza e frequenza dei danni arrecati alle colture agricole e ai pascoli;
- 2. presenza di coltivazioni di particolare pregio;
- 3. presenza di habitat e di specie animali e vegetali d'importanza per la biodiversità, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000;
- 4. modalità pregresse di gestione della specie;
- 5. vocazionalità del territorio alla presenza della specie.

2.2. DEFINIZIONE DI PARAMETRI GESTIONALI OBIETTIVO

Nelle Aree Idonee per il cinghiale, per ogni Unità di Gestione o, se ritenuto necessario, per ogni sub-Unità di Gestione, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con il supporto degli UTR e della Provincia di Sondrio e d'intesa con gli Enti gestori delle aree protette regionali, definisce i parametri gestionali "obiettivo", ovvero l'entità soglia dei danni, tollerabili in relazione alle esigenze ecologiche della specie e a quelle di tutela delle colture agricole e dell'ambiente.

La definizione dei parametri gestionali "obiettivo" avviene mediante:

- realizzazione di un catasto ambientale dei diversi Istituti di Gestione (cartografia di base 1:10.000, cartografie tematiche e, in particolare, fisionomie vegetazionali e di uso del suolo);
- applicazione di protocolli e modelli di valutazione ambientale (MVA);



- valutazione critica:
 - dei dati di monitoraggio delle popolazioni (vedi paragrafo 2.3);
 - del numero di capi prelevati;
 - dei danni prodotti e degli indennizzi erogati:
 - dei dati relativi agli incidenti stradali e dei risarcimenti erogati.

Per la definizione di tali parametri, che dovranno essere calibrati localmente e diversificati sul territorio in relazione alle caratteristiche sociali, geografiche e paesaggistiche, è, pertanto, necessario partire da una mappa del rischio di danneggiamento, su cui poi impostare una zonizzazione e, di conseguenza, individuare gli obiettivi gestionali da raggiungere (misurabili).

Tali obiettivi possono essere definiti o come valori soglia di spesa annua massima sostenibile o di percentuali di riduzione degli indennizzi dei danni, ivi inclusi quelli derivanti da sinistri stradali.

2.3. MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI

I soggetti responsabili dei diversi Istituti di Gestione (ATC/CAC/AFV/AATV, enti gestori aree protette regionali), d'intesa con gli UTR e la Polizia Provinciale, individuano, nell'ambito dei PPGC o dei PPCC, le modalità esecutive di dettaglio e le tempistiche per la raccolta di dati oggettivi su distribuzione, consistenza e struttura delle popolazioni di cinghiale nel territorio regionale (mediante la realizzazione di conteggi relativi e indici cinegetici), al fine di definire consistenze e strutture delle popolazioni (Vedasi tabella al paragrafo successivo 2.3.1), nell'ambito dei metodi di seguito indicati, tratti dalle "Linee guida per la gestione del cinghiale" (Monaco et al., 2003) e, più in dettaglio, dal manuale "Il monitoraggio di uccelli e mammiferi della regione Lombardia" (Gagliardi A. & Tosi G. 2012 -Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura; Università degli Studi dell'Insubria; Istituto Oikos Srl; ERSAF). Una trattazione di dettaglio di tali metodologie e un approfondimento per l'applicazione delle diverse tecniche, è possibile consultando i riferimenti bibliografici di base riportati nella medesima tabella.

In relazione alle oggettive difficoltà di applicazione di metodi di valutazione quantitativa diretta nel caso del cinghiale, i cui risultati evidenziano spesso elevati intervalli d'incertezza, è prioritaria l'applicazione dei metodi indiretti indicati al successivo punto a).

I diversi soggetti dovranno effettuare una raccolta regolare e continuativa dei dati, utilizzando un'unica scheda di rilevamento/raccolta, per un'archiviazione omogenea degli stessi.

2.3.1 METODI DI BASE PER UNA VALUTAZIONE DELLO STATO DELLA POPOLAZIONE

- a) Monitoraggio delle popolazioni mediante analisi dei dati cinegetici e dei capi abbattuti:
 - 1. <u>stima della struttura per classi di sesso ed età e valutazione degli</u> incrementi utili annui.
 - Ottenibile dai dati ricavati dall'esame dei campioni biologici prelevati dagli animali abbattuti: valutazione del sesso; stima dell'età in base all'analisi delle tavole dentarie; stima della fertilità ottenuta attraverso l'osservazione dell'apparato riproduttore femminile e, in particolare, in base alla presenza/assenza di corpi lutei nelle ovaie e di feti nell'utero;
 - 2. <u>indici di efficienza di cattura/abbattimento in relazione allo sforzo di caccia.</u>

Ottenibile dai dati cinegetici raccolti durante il prelievo, relativi alle azioni e allo sforzo di caccia (superficie area di braccata-battuta-girata, numero di cacciatori, giornate di prelievo, numero di cani ...) e al numero di cinghiali abbattuti.

In tabella sono indicate, per le diverse metodologie, le rispettive finalità e risultati ottenibili.

METODI DI BASE	FINALITÀ	RISULTATI
a1) Monitoraggio mediante esame del sesso, dell'età e della fertilità dei capi abbattuti – stima della struttura per classi di sesso ed età e valutazione degli incrementi utili annui (IUA, Mattioli e De Marinis, 2009; Monaco et al., 2003)	Struttura	Struttura per classi di sesso ed età; tassi di fertilità e stima degli IUA
a2) Monitoraggio mediante quantificazione dei capi abbattuti in relazione alle attività di caccia – indici di efficienza di cattura/abbattimento in relazione allo sforzo di caccia (Acevedo et al., 2009; Lancia et al., 1996; Lancia; Skalski et al., 2005)	Consistenza	Trend/ variazione nel tempo dell'efficienza di cattura in relazione alla consistenza della popolazione

2.3.2 METODI DI SUPPORTO A INTEGRAZIONE DEI METODI DI BASE

In ogni PPGC o PPCC dovrà essere individuato e applicato almeno uno dei seguenti metodi, a integrazione dei metodi di base:

- b) Conteggio mediante girata con cane limiere (esclusivamente durante l'attività venatoria).
- c) Conteggio mediante battuta (esclusivamente durante l'attività venatoria).
- d) Conteggio mediante braccata (esclusivamente durante l'attività venatoria).
- e) Conteggio all'aspetto da punti di osservazione.
- f) Monitoraggio mediante fototrappole.



In tabella sono indicate, per le diverse metodologie, le rispettive finalità.

METODI DI SUPPORTO	FINALITÀ
b) Conteggio mediante girata con cane limiere (durante le attività di caccia) (Gagliardi e Tosi, 2012; Monaco <i>et al.</i> , 2003)	Indici di popolazione
c) Conteggio mediante battuta (durante le attività di caccia) (Gagliardi e	Indici di
Tosi, 2012; Mayle, 1999)	popolazione
d) Conteggio mediante braccata (durante le attività di caccia) (Gagliardi e	Indici di
Tosi, 2012; Monaco <i>et al.</i> , 2003)	popolazione
e) Conteggio all'aspetto da punti di osservazione (Gagliardi e Tosi, 2012;	Indici di
Mayle, 1999)	popolazione
f) Monitoraggio mediante fototrappole (Morimando e Pianigiani, 2007; O'Connell <i>et al.</i> , 2010)	Indici di popolazione

2.3.3 <u>Dati minimi di base da raccogliere in modo standardizzato per una</u> <u>CORRETTA GESTIONE DELLA SPECIE</u>

I dati minimi (derivanti dai dati raccolti con i metodi di cui ai precedenti punti: b - c - d - e - f), devono essere raccolti in modo costante nel tempo, forniti a livello locale e regionale e analizzati per una verifica dell'efficacia delle linee di gestione adottate e del raggiungimento degli obiettivi fissati, oltre alle stime di consistenza e trend delle popolazioni.

La raccolta di tali informazioni serve per l'applicazione di metodi indiretti di stima della consistenza delle popolazioni e per la valutazione:

- dell'area di distribuzione delle popolazioni e della sua evoluzione nel tempo;
- della struttura e dei parametri demografici delle popolazioni;
- dello stato/condizione delle popolazioni;
- della corretta applicazione delle modalità di prelievo e della loro efficacia.
- a) Raccolta dei dati per la definizione dell'evoluzione dell'area di distribuzione del cinghiale e per l'individuazione e definizione delle differenti unità di popolazione (a livello di Unità di Gestione).

METODO	FINALITÀ	RISULTATI
Monitoraggio mediante raccolta, organizzazione e	Distribuzione	Area di distribuzione della
analisi di segnalazioni puntiformi		popolazione

b) Raccolta e acquisizione coordinata dei dati relativi alle azioni di caccia e di controllo realizzate in ciascuna Unità di Gestione.

Azioni di caccia collettiva mediante braccata, battuta e girata	Azioni di caccia di selezione	Azioni di controllo con carabina	Azioni di controllo mediante cattura
Data	Data	Data	Data
UG	UG	UG	UG
Istituto di Gestione	Istituto di Gestione	Istituto di Gestione	Istituto di Gestione
Settore	Settore	Settore	Settore
Superficie battuta (ha)	Zona	Zona	Zona
Zona	Località	Località	Località
Squadra	N° cacciatori	N° operatori	Tipo di trappola
Località	N° poste	Azione di cerca/aspetto	N° giorni di attivazione trappola
Forma di caccia collettiva	N° cinghiali abbattuti	N° poste	Esca utilizzata
N° poste	N° cinghiali avvistati	N° cinghiali abbattuti	N° cinghiali catturati
N° canai	N° cinghiali feriti e non recuperati	N° cinghiali avvistati	
N° cani		N° cinghiali feriti e non recuperati	
N° cinghiali abbattuti			
N° cinghiali avvistati			
N° cinghiali feriti e non			
recuperati			

c) Raccolta e acquisizione coordinata dei dati sui rilevamenti biometrici dei cinghiali abbattuti in caccia e controllo. Ogni abbattimento deve essere georeferenziato.

La mandibola di ciascun capo prelevato in caccia o in controllo deve essere conservata sino al momento della verifica annuale, oppure ne deve essere ricavata una fotografia digitale che consenta di effettuare la stima dell'età in base all'esame dell'eruzione dentaria.

Rilievi sui cinghiali prelevati	
Data di prelievo	Peso vuoto (kg)
ID azione di caccia o controllo	Lunghezza garretto (cm)
Coordinate geografiche	Gravida SI/NO
Sesso	N° feti
Classe di età	Lunghezza feti

2.4. MONITORAGGIO DEI DANNI E DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE

I termini di riferimento per la raccolta e l'analisi di dati oggettivi sui danni alle attività agricole e alle biocenosi e sulle collisioni con veicoli causati dal cinghiale e sugli interventi di prevenzione degli stessi sono i seguenti:

- coordinamento tra i diversi soggetti preposti agli indennizzi e alla prevenzione dei danni e alla raccolta delle relative informazioni;
- utilizzo, da parte dei diversi soggetti, di un'unica scheda di rilevamento dei danni e degli interventi di prevenzione, al fine di perseguire un'omogeneità di archiviazione dati;
- raccolta regolare e continuativa dei dati;



• georeferenziazione dei danni e degli interventi di prevenzione mediante l'impiego di GPS.

La raccolta di tali informazioni è effettuata dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio, e serve per la quantificazione:

- dell'ammontare, della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di danno;
- dell'entità, della tipologia e della distribuzione temporale e geografica delle azioni di prevenzione;
- della tipologia e della distribuzione temporale e geografica delle collisioni con i veicoli.

Di seguito si riportano le informazioni da raccogliere per ogni tipologia:

a) Raccolta e acquisizione coordinata degli eventi di danno da cinghiale (puntiforme e georeferenziato);

Eventi di danno		
Data	Presenza prevenzione SI/NO	
Comune	Tipo prevenzione	
Coordinate Est	Danno effettivo stimato (€)	
Coordinate Nord	Danno periziato (€)	
Tipo coltura	Danno indennizzato (€)	
Superficie danneggiata (ha)	Ripristino del cotico	
Stima raccolto perso (q)	Ripristino dei vitigni danneggiati	
Tipo danno rilevato (consumo diretto, scavo, calpestio, altro)	Danno ad alberi da frutta	

 b) Raccolta e acquisizione coordinata dei dati relativi ai contributi erogati per azioni di prevenzione e alle loro modalità ed efficacia (puntiforme e georeferenziata);

Azioni di prevenzione		
Data inizio intervento	Giornate di lavoro	
Comune	Persone impiegate	
Coordinate Est	Quantità e costo del materiale utilizzato	
Coordinate Nord	Campi a perdere SI/NO	
Tipo sistema di prevenzione (acustico, chimico, recinto	Estensione del campo (ha)	
in rete, recinto in filo spinato, recinto elettrificato, altro)		
Nuovo impianto/ristrutturazione	Colture utilizzate (ha)	
Coltura protetta	Persone impiegate	
Estensione coltura (ha)	Giornate di lavoro	
	Contributo erogato (€)	

c) Raccolta e acquisizione coordinata dei dati relativi agli eventi di collisione di cinghiali con veicoli (puntiforme e georeferenziato);

Collisioni con veicoli	
Data	Tipo veicolo
Ora	Tipologia danno a veicolo
Comune	Tipologia danno a persone
Coordinate Est	Cifra richiesta (€)
Coordinate Nord	Cifra risarcita (€)
Categoria viabilità	

3. PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CINGHIALE

La visione di un'adeguata strategia di gestione del cinghiale sul territorio regionale parte dalla necessità di organizzare un coordinamento tra soggetti territorialmente competenti a diverso livello di scala e dalla predisposizione di strumenti di gestione per ciascuna Entità territoriale (Unità di Gestione), così come individuate con DGR n. 273 del 28.06.2018.

Tenuto conto della sua classificazione in area Idonea o Non idonea, <u>per ogni</u> <u>Unità di Gestione</u> o, se ritenuto necessario, <u>Sub Unità di Gestione</u>, <u>devono essere predisposti e approvati i seguenti strumenti di gestione</u>:

- un <u>Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (PPGC)</u> di durata quinquennale e, successivamente, <u>Interventi Annuali di Prelievo del</u> <u>Cinghiale (IAPC)</u>, in caso si intenda autorizzare il <u>prelievo venatorio</u> su tutta o parte dell'UG (o Sub UG), fatto salvo il rispetto del divieto di caccia laddove previsto dalle norme vigenti;
- un <u>Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale (PPCC)</u> di durata quinquennale, in caso si intendano autorizzare anche o solo <u>interventi di controllo</u> su tutta o parte dell'UG (o Sub UG).

Nelle aree classificate idonee sulla base della DGR n. 273 del 28.6.2018, a fronte di analisi di maggiore dettaglio, potranno essere individuate zone in cui, per ragioni legate a particolari situazioni ambientali (es.: presenza di Siti Natura2000), sia opportuno autorizzare esclusivamente azioni di caccia in selezione o interventi di controllo.

IPPGC/PPCC, relativi a un'unica Unità di Gestione, se predisposti da diversi soggetti, responsabili della gestione del cinghiale, non dovranno contenere obiettivi, previsioni e interventi tra loro contrastanti. I diversi soggetti dovranno garantire la messa in atto delle necessarie sinergie per il coordinamento territoriale delle azioni previste.

3.1. PROGETTI PLURIENNALI DI GESTIONE DEL CINGHIALE (PPGC)

Laddove si intenda autorizzare il prelievo venatorio sul territorio di rispettiva competenza (in selezione e/o in caccia collettiva), tenuto conto dell'inserimento totale o parziale dello stesso in Aree Idonee o in Aree Non



Idonee e fatto salvo il divieto di caccia previsto dalle norme vigenti, ATC/CAC/AFV/AATV, con cadenza quinquennale, predispongono, con il coinvolgimento di un Tecnico Faunistico, la proposta del Progetto Pluriennale di Gestione (PPGC).

Il Progetto Pluriennale di Gestione deve riportare:

- Inquadramento territoriale e ambientale.
- Riferimento all'idoneità del territorio (inserimento totale e/o parziale nelle Aree Idonee ovvero nelle Aree Non Idonee al cinghiale).
- Parametri gestionali "obiettivo".
- Risultati del monitoraggio (distribuzione, consistenza e struttura) delle popolazioni di cinghiale e valutazione delle dinamiche di popolazione rilevate nel quinquennio.
- Interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole (e all'ambiente) messi in atto nel quinquennio precedente.
- Entità e distribuzione geografica dei danni provocati dal cinghiale relativi al quinquennio precedente.
- Individuazione cartografica e descrizione delle Zone e degli eventuali Settori (ZC e SC) di Caccia Collettiva e Caccia di Selezione al Cinghiale.
- Esito dei piani di prelievo, distinti in capi autorizzati, capi abbattuti (ripartiti in sesso e classi d'età e suddivisi tra: capi ceduti per la commercializzazione e capi per autoconsumo), sforzo di prelievo, eventuali capi rinvenuti morti o comunque recuperati (per incidenti stradali, bracconaggio, ecc.).
- Peso eviscerato e, in subordine, peso pieno, di tutti i capi abbattuti, distinti per annualità (dal 1 Febbraio al 31 Gennaio), e per classi di sesso e di età, relativi al precedente quinquennio.
- Valutazione critica delle strategie e dei risultati di gestione del precedente PPGC.
- Modalità di monitoraggio che saranno utilizzate per la determinazione della distribuzione, consistenza e struttura delle popolazioni di cinghiale.
- Pianificazione e organizzazione della gestione del cinghiale con l'indicazione d'ipotesi quantitative di prelievo annuale nel quinquennio, in funzione dei parametri gestionali obiettivo.
- Pianificazione e organizzazione delle verifiche biometriche e delle valutazioni sanitarie dei capi abbattuti.

3.1.1 APPROVAZIONE DEI PPGC - PROCEDURA

- a) ATC/CAC/AFV/AATV, entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza, trasmettono la proposta di PPGC agli UTR e alla Provincia di Sondrio, per la verifica di congruità con la presente disciplina.
- b) UTR e Provincia di Sondrio, dopo aver richiesto eventuali adeguamenti ai proponenti, entro il 15 novembre trasmettono i PPGC alla Direzione



- Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per una verifica della coerenza fra territori confinanti.
- c) La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, entro il 15 gennaio trasmette a UTR e Provincia di Sondrio i PPGC per l'approvazione.
- d) UTR e Provincia di Sondrio, entro il 30 gennaio, approvano i PPGC.

3.2. INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO (IAPC)

Sulla base di quanto previsto dai PPGC di cui al paragrafo precedente, laddove si intenda autorizzare il prelievo venatorio sul territorio di rispettiva competenza (in selezione e/o in caccia collettiva), tenuto conto dell'inserimento totale o parziale dello stesso in Aree Idonee o in Aree Non Idonee e fatto salvo il divieto di caccia previsto dalle norme vigenti, ATC/CAC/AFV/AATV, con cadenza annuale, predispongono un documento relativo agli Interventi Annuali di Prelievo del cinghiale (IAPC), riportante gli elementi di seguito indicati:

- Modalità, tempistiche e risultati del monitoraggio delle popolazioni di cinghiale (distribuzione, consistenza e struttura).
- Risultati dei prelievi distinti per classi di sesso e di età, realizzati nell'anno precedente (Dal 1 Febbraio al 31 Gennaio), distinti per singolo SC o ZC, qualora presente.
- Progetto di prelievo complessivo previsto, in termini quantitativi e, per il prelievo selettivo, qualitativi (numero dei capi di età inferiore e superiore a 1 anno), definito sulla base dei parametri gestionali obiettivo di cui al PPGC, delle consistenze e dei risultati dei prelievi degli anni precedenti.
- Eventuale suddivisione del prelievo, in relazione alle forme di attività venatoria prescelta.

3.2.1 APPROVAZIONE DELLO IAPC - PROCEDURA

- a) ATC/CAC/AFV/AATV, entro il 28 febbraio, trasmettono la proposta di IAPC a UTR e Provincia di Sondrio;
- b) UTR e Provincia di Sondrio, qualora siano previsti prelievi in selezione, entro il 30 marzo trasmettono gli IAPC a ISPRA per il parere di competenza e, entro il 10 maggio, li approvano.

3.3. PROGETTI PLURIENNALI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (PPCC)

Gli Enti gestori delle Aree protette regionali, per i rispettivi territori, e gli UTR e la Provincia di Sondrio, per i restanti territori, qualora ritengano necessario



prevedere interventi di controllo ai fini della riduzione dei danni arrecati alle attività agricole o agli ecosistemi, tenendo conto dell'inserimento totale o parziale in Aree Idonee o in Aree Non Idonee al cinghiale, predispongono, con cadenza quinquennale, Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC), riportanti gli elementi di seguito indicati. Coerentemente con quanto previsto dall'eventuale PGCC per la medesima UG.

- Inquadramento territoriale e ambientale.
- Riferimento all'idoneità del territorio (inserimento totale e/o parziale nelle Aree Idonee ovvero nelle Aree Non Idonee).
- Parametri gestionali "obiettivo" (densità o percentuale di danni sostenibili).
- Risultati del monitoraggio (distribuzione, consistenza e struttura) delle popolazioni di cinghiale e valutazione delle dinamiche di popolazione rilevate nel quinquennio.
- Interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole e alle biocenosi messi in atto nel quinquennio precedente.
- Entità e distribuzione geografica dei danni provocati dal cinghiale relativi al quinquennio precedente.
- Esito dei piani di controllo, distinti in capi autorizzati, capi abbattuti (ripartiti in sesso e classi d'età), sforzo di prelievo, eventuali capi rinvenuti morti o comunque recuperati (per incidenti stradali, bracconaggio, altro).
- Peso eviscerato e, in subordine, peso pieno, di tutti i capi abbattuti (caccia e controllo), distinti per annualità (dal 1 Febbraio al 31 Gennaio), e per classi di sesso e di età, relativi al precedente quinquennio.
- Valutazione critica delle strategie e dei risultati di gestione del precedente PPCC e indicazione degli strumenti gestionali da preferire in relazione ai risultati conseguiti.
- Progetto di controllo mediante prelievi (abbattimenti e/o catture) complessivo previsto, in termini quantitativi e qualitativi di cinghiali da abbattere e/o catturare.

In ogni PPCC devono essere inserite le seguenti previsioni:

- in presenza di nuclei isolati di neoformazione, attuazione d'interventi mirati e immediati di controllo da parte del personale d'Istituto;
- in presenza di nuclei in zone antropizzate, attuazione d'interventi mirati e immediati di controllo da parte del personale d'Istituto.

3.3.1 APPROVAZIONE DEI PPCC - PROCEDURA

a) Gli Enti gestori delle aree protette regionali (aree a Parco naturale e Riserve naturali Regionali), entro l'1 settembre dell'anno precedente alla scadenza, trasmettono il proprio PPCC a UTR e Provincia di Sondrio.

- b) UTR e Provincia di Sondrio, entro il 30 settembre, trasmettono i PPCC relativi all'intera UG alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, per una verifica della coerenza fra territori confinanti.
- c) La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, entro il 30 ottobre, trasmette i PPCC a ISPRA per parere.
- d) UTR e Provincia di Sondrio, entro il 15 dicembre, attivano eventuale procedura VIC.
- e) UTR e Provincia di Sondrio, entro il 28 febbraio, approvano i PPCC.

3.4. ANALISI DEI CONTENUTI DEI PROGETTI PLURIENNALI DI GESTIONE E CONTROLLO

Ciascun Progetto, se opportunamente redatto, deve rispondere alle seguenti domande:

- Analisi della situazione attuale
 - Qual è l'andamento delle popolazioni, qual è la distribuzione e l'entità dei danni, quali sono le prassi attuali della caccia?
 - Come funzionano attualmente lo scambio d'informazioni sulle attività di caccia e controllo, la valutazione dei danni e degli indennizzi?
 - Che metodi utilizzo per valutare la consistenza delle popolazioni?
 - Come valuto i tassi di accrescimento delle popolazioni?
- Definizione degli obiettivi
 - Il rischio d'impatto è accettabile, oppure è necessario ridurlo?
 - Qual è il limite massimo accettabile dei danni?
 - Che misure è necessario attuare?
- Definizione delle misure necessarie per la gestione venatoria
 - Qual è la struttura degli abbattimenti?
 - C'è una relazione tra distribuzione spaziale della struttura del prelievo e gli impatti causati dalla specie?
 - Quali dati rilevare sui soggetti abbattuti?
 - Che considerazioni posso fare, in particolare, incrociando i dati del numero di capi ceduti occasionalmente, del numero di capi tenuti per autoconsumo e del numero di capi ceduti per la commercializzazione, con il numero di mandibole consegnate e numero di animali abbattuti complessivamente?
 - Dove è necessario effettuare cacce "prolungate" e dove si possono applicare periodi di "interruzione" dell'attività venatoria?
 - Che modalità di caccia è più opportuno attuare (cerca-aspetto individuali/cacce collettive) e con quale frequenza?
 - Come gli interventi con diverse modalità possono essere coordinati tra i cacciatori?
 - Dove è necessario applicare azioni di controllo delle popolazioni, con quali metodi e con quale personale?



- È necessaria la creazione di nuove postazioni per il tiro all'aspetto?
- Come, quando e con chi eventualmente intervengo nelle aree protette regionali?
- Come le attività di controllo si coordinano con la caccia?
- Definizione di misure necessarie per la prevenzione e l'indennizzo dei danni
 - Che misure di prevenzione è necessario adottare, in quali momenti e luoghi?
 - Gli agricoltori possono percepire come un beneficio l'acquisizione di materiale e la messa in opera di misure di prevenzione? Se sì, a cura di chi?
- Coordinamento e scambio di informazioni
 - Sono state sentite le aree protette regionali presenti nell'Unità o Sub Unità di gestione?
 - Come è organizzato il flusso di informazioni? (ATC/CAC, AFV/AATV, Oasi/ZRC, Aree Protette regionali → UTR/Provincia di Sondrio → Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi)
 - Come sono organizzate le battute/braccate all'interno di ciascuna Unità di Gestione?
- Monitoraggio regolare della situazione
 - · Le misure applicate permettono di raggiungere gli obiettivi stabiliti?
 - E necessario rivedere gli obiettivi, le misure o il tipo di coordinamento?

4. GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

Si riportano modalità e tempistiche per la gestione faunistico venatoria del cinghiale e le relative figure faunistico-venatorie, anche volontarie, di riferimento.

4.1. FIGURE FAUNISTICO-VENATORIE DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE

- a) Tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline inerenti le scienze della natura e la gestione delle risorse naturali e/o di *curriculum vitae* che dimostri una specifica competenza nella gestione degli Ungulati e, in particolare, del cinghiale.
- b) Cacciatore abilitato all'accompagnamento in prelievo selettivo agli Ungulati (Accompagnatore).
- c) Cacciatore abilitato al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (compreso il cinghiale).
- d) Conduttore di cani da traccia abilitato ENCI (conduttore e ausiliario).
- e) Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.
- f) Operatore abilitato al controllo selettivo degli Ungulati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della L.R. 26/93.
- g) Operatore abilitato al controllo (mediante cattura e/o abbattimento selettivo) del cinghiale (Coadiuvante ai piani di controllo) ai sensi dell'Articolo 22, comma 6, della Legge 394/91.
- h) Cacciatore abilitato a coordinare le attività legate alla caccia al cinghiale in forma collettiva (Caposquadra e Vice Caposquadra).
- i) Cacciatore abilitato alla caccia al cinghiale in forma collettiva (Cacciatore di cinghiale in caccia collettiva).
- j) Conduttore di cane limiere abilitato ENCI (conduttore e ausiliario).
- k) Cacciatore formato, per il quale è previsto un albo presso le diverse ATS regionali e una formazione secondo quanto indicato della DGR 2612/2014. Tale formazione è complementare alla formazione delle figure b), c), e), f), g), h), i).



4.2. GESTIONE E PRELIEVO NELLE AREE IDONEE

Nelle Aree Idonee per il cinghiale la gestione della specie deve prevedere il mantenimento delle popolazioni in un soddisfacente stato di conservazione, compatibilmente con valori accettabili degli impatti alle attività antropiche e alla biodiversità rilevati annualmente attraverso un monitoraggio delle popolazioni presenti, nonché in base ad una valutazione critica dei danni prodotti e degli indennizzi erogati. In tali aree i soggetti competenti valutano le modalità gestionali più adatte tra:

- a) Prelievo venatorio (in selezione e/o in caccia collettiva) e, qualora necessario controllo, realizzati ai sensi delle norme vigenti, nei territori sottoposti a gestione venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV).
- b) Controllo, attuato ai sensi delle norme vigenti, nei territori sottoposti a gestione venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV) e nei territori tutelati in base a tali leggi (es. Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura).
- c) Controllo, condotto ai sensi delle norme vigenti, nei territori posti all'interno di aree naturali protette regionali.

4.3. GESTIONE E PRELIEVO NELLE AREE NON IDONEE

Nelle Aree Non Idonee per il cinghiale, in cui l'obiettivo è l'azzeramento del rischio di impatti, i soggetti competenti valutano le modalità gestionali più adatte tra:

- a) Prelievo venatorio di selezione, realizzato ai sensi delle norme vigenti, nei territori sottoposti a gestione venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV).
- b) Controllo, attuato ai sensi delle norme vigenti, nei territori sottoposti a gestione venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV) e nei territori tutelati in base a tali leggi (es. Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura).
- c) Controllo, condotto ai sensi delle norme vigenti nei territori posti all'interno di aree naturali protette regionali.

4.4. PRELIEVO VENATORIO

L'organizzazione e la realizzazione del prelievo venatorio, è effettuata come di seguito riportato:

- a) Prelievo venatorio (in selezione) quantitativamente definito, in base ai risultati dei monitoraggi e agli obiettivi specifici della gestione, con l'indicazione del numero minimo di abbattimenti da effettuare con certezza.
- b) Prelievo incentrato soprattutto sulle classi giovanili (0-1 anno), al fine di consentire il raggiungimento o il mantenimento di strutture di

popolazione naturali e ridurre l'impatto delle stesse sulle coltivazioni e sulle biocenosi.

- c) Prelievo attuabile con le seguenti tecniche:
 - caccia collettiva: braccata (Aree Idonee);
 - caccia collettiva: girata (Aree Idonee);
 - caccia collettiva: battuta (Aree Idonee);
 - caccia individuale selettiva: cerca e/o aspetto (Aree Idonee e Aree Non Idonee).
- d) Tempistiche relative alle diverse tecniche basate su:
 - un periodo autunno-invernale (ottobre-dicembre oppure novembregennaio) per le cacce collettive;
 - un periodo più esteso, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 157/92 (come previsto dall'art. 11 quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005 n. 248), per la caccia individuale selettiva, a seguito di parere ISPRA, che può avere, indicativamente, una durata fino a 12 mesi in relazione alle criticità locali emerse durante la programmazione delle attività;
 - definizione delle giornate in cui possono essere esercitate le cacce collettive tenendo conto anche delle esigenze di chi pratica altre forme di caccia e di quelle di una fruizione non venatoria del territorio.

Ulteriori indicazioni gestionali potranno essere inserite nel calendario venatorio integrativo annuale.

4.4.1 CACCE COLLETTIVE (BRACCATA, GIRATA E BATTUTA)

- Gli ATC/CAC suddividono, nell'ambito dei PPGC, il territorio idoneo alla specie in *Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC)* e, eventualmente, anche in *Zone di Caccia Collettiva al Cinghiale (ZCCC)*, individuati sulla base di chiari elementi fisiografici e/o ambientali, tenendo conto anche di un principio di equità nelle possibilità di prelievo, in cui ciascuna squadra esercita la propria attività e cui resta inscindibilmente vincolata, al fine di realizzare un legame tra cacciatore/squadra/territorio, fondamentale per una strategia di responsabilizzazione diretta delle squadre nei diversi aspetti della gestione.
- La caccia collettiva al cinghiale negli ATC e nei CAC è consentita ai Cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva figura i) del paragrafo 4.1
- Ciascun cacciatore ha la possibilità di iscrizione a una sola squadra in tutto il territorio regionale.
- L'iscrizione alle squadre è ammessa fino al raggiungimento del massimale previsto per il numero di componenti per le diverse forme della braccata/battuta/girata.



- La caccia collettiva con i metodi della braccata e della battuta è consentita esclusivamente negli ATC nonché nei soli CAC in cui è già praticata alla data di approvazione della presente disciplina.
- I mezzi utilizzabili per il prelievo venatorio del cinghiale in forma collettiva, sono quelli previsti dal comma 1 dell'art. 13 della Legge 157/92.
- Sono vietati ai partecipanti alle cacce collettive al cinghiale la detenzione e l'uso di cartucce caricate a munizione spezzata di qualsiasi numerazione convenzionale.
- L'utilizzo dell'arma a canna rigata è consentito esclusivamente ai cacciatori:
 - in possesso di abilitazione al prelievo del cinghiale in forma collettiva (Cacciatore di cinghiale con caccia collettiva) qualora tale abilitazione sia stata conseguita con esami comprensivi di prova di tiro anche con arma a canna rigata, figura i) del paragrafo 4.1. Nel caso di abilitazione conseguita senza il superamento di tale prova di tiro, il cacciatore deve integrare l'abilitazione con una prova di tiro con arma a canna rigata;
 - in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), avendo tali cacciatori superato uno specifico esame comprensivo di prova di tiro con arma a canna rigata, figura c) del paragrafo 4.1;
 - preventivamente autorizzati dal Caposquadra (di cui al successivo punto) e dallo stesso posizionati in postazioni fisse sopraelevate.
- Le squadre, per ragioni di sicurezza, hanno la facoltà di utilizzare apparecchi radio rice-trasmittenti conformi alle disposizioni di legge.
- Durante la caccia collettiva al cinghiale, è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di fauna selvatica, esclusa la volpe.
- La direzione di ogni squadra, autorizzata al prelievo venatorio in forma collettiva, è svolta da parte di un Caposquadra e di non più di due Vice Caposquadra, figure h) del paragrafo 4.1, sulla base dei termini di riferimento di seguito riportati:
 - i Caposquadra e i Vice Caposquadra sono nominati dal Comitato di gestione dell'ATC e del CAC in cui la squadra opera, sulla base di una proposta avanzata, annualmente, dai componenti della squadra;
 - i Caposquadra e i Vice Caposquadra possono essere sostituiti nel corso della stagione venatoria solamente a causa di malattia o di dimissioni;
 - la nomina dei Caposquadra e dei Vice Caposquadra è subordinata alla frequenza di apposito corso e al superamento del relativo esame di abilitazione e al possesso di almeno 3 anni di esperienza di caccia collettiva, maturata e documentata, in squadre di caccia collettiva al cinghiale. Coloro che fossero caposquadra o loro sostituti nella stagione precedente a quella di entrata in vigore della presente disciplina,

dovranno partecipare, con esito positivo, agli appositi corsi, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore delle stesse.

- Il ruolo dei Caposquadra e dei Vice Caposquadra è di referenti per la squadra e di contatto tra la squadra e il Comitato di gestione, in particolare per:
 - collaborare, con il Comitato di Gestione, alla stesura del IAPC del cinghiale e, qualora richiesto, al supporto nella stesura del PPGC;
 - collaborare all'organizzazione dei monitoraggi delle popolazioni di cinghiale e assicurarsi della corretta e completa raccolta di tutte le informazioni previste sulle azioni di caccia, sui capi abbattuti e sulle attività di prevenzione cui collabora l'ATC/CAC;
 - far apporre, a inizio stagione, i cartelli, nella zona di caccia assegnata, recanti la scritta "Attenzione battuta al cinghiale in corso" e indicando i giorni interessati da tale forma di prelievo, aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30 e la scritta a caratteri in rosso aventi corpo di cm 5, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. 26/93;
 - compilare, prima dell'inizio della braccata/battuta/girata, la scheda, predisposta dalla Regione Lombardia, riportante l'elenco dei cacciatori che compongono la squadra;
 - notificare alla Polizia provinciale la scheda compilata;
 - predisporre le poste in modo che il campo di tiro garantisca sempre l'incolumità degli altri cacciatori;
 - verificare, per ragioni di sicurezza, che i componenti della squadra siano muniti di apposito giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità e copricapo con medesime caratteristiche, da indossare durante l'attività di prelievo;
 - assicurarsi che la squadra sia munita di una cassetta di primo soccorso per il pronto intervento in caso di incidenti;
 - apporre, anche da un suo delegato, al tendine d'Achille dei cinghiali abbattuti, prima di qualsiasi movimentazione dei capi, i contrassegni inalterabili e inamovibili, predisposti dal Comitato di gestione del CAC/ATC e distribuiti ai Capisquadra;
 - organizzare il recupero di animali feriti, con l'ausilio di conduttori e di cani da traccia abilitati, figura d) del paragrafo 4.1;
 - sottoporre tutti i cinghiali abbattuti alla verifica e alla valutazione biometrica presso le cosiddette Case di caccia o i Centri di Sosta per la raccolta dei relativi dati;
 - sottoporre, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente e con le modalità indicate dalla stessa, i cinghiali abbattuti ai controlli sanitari previsti al fine di poter dichiarare le carni edibili al consumo;
 - trasmettere al Comitato di gestione, entro 48 ore dalla fine della braccata/battuta/girata, la scheda, predisposta da Regione Lombardia, con i dati relativi all'azione di caccia e il numero dei capi prelevati suddivisi per classi di età, sesso e peso, per la trasmissione, da parte del Comitato, agli UTR o alla Provincia di Sondrio, entro le successive 24 ore;



- restituire ai Comitati di gestione, entro la fine del mese successivo alla chiusura della caccia collettiva al cinghiale, i contrassegni non utilizzati;
- coordinare, d'intesa con il Comitato di gestione e gli UTR o la Provincia di Sondrio, le azioni di prevenzione e gestione relative ai danni da cinghiale, inclusa la realizzazione di eventuali interventi di miglioramento ambientale.
- I cacciatori componenti le squadre per la caccia collettiva al cinghiale devono:
 - collaborare con il Caposquadra, sotto la sua direzione, per le azioni di monitoraggio, prevenzione e gestione relative ai danni da cinghiale, nonché per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, garantendo almeno 2 giornate lavorative annue;
 - non abbandonare la posta e la braccata/battuta/girata senza la preventiva autorizzazione del Caposquadra;
 - annotare immediatamente, dopo l'abbattimento del cinghiale, il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi predisposti dal Comitato di Gestione, informando, appena possibile, il Caposquadra dell'avvenuto abbattimento. Non movimentare il capo sino ad avvenuta apposizione, al tendine d'Achille, del contrassegno inalterabile e inamovibile predisposto dal Comitato di gestione;
 - mettere a disposizione del Caposquadra e del Comitato di Gestione, le mandibole dei capi abbattuti per eventuali verifiche o mostre.
- Il cacciatore, al termine dell'attività di caccia collettiva al cinghiale, non può nella stessa giornata esercitare altre forme di caccia.
- È vietato inseguire il cinghiale scovato e abbatterlo fuori dalla ZCCC assegnata. È, invece, consentito il recupero dei cani qualora sconfinati in altra ZCCC, previa verifica del sussistere delle necessarie condizioni di sicurezza nella ZCCC di ricerca.

4.4.1.1. CACCIA COLLETTIVA CON IL METODO DELLA BRACCATA

- Le squadre sono composte da un minimo di 20 a un massimo di 100 cacciatori. Le squadre che, al momento dell'approvazione della presente disciplina, risultino composte da un numero di cacciatori superiore al sopra citato limite massimo, possono mantenere gli attuali iscritti, ma non possono acquisire nuovi componenti sino al rientro nel limite massimo prefissato.
- Per poter effettuare la braccata è necessario che siano presenti almeno 10 cacciatori iscritti alla squadra.
- A ogni braccata, oltre ai componenti della squadra, possono partecipare fino a un massimo di tre cacciatori ospiti, purché in possesso di:
 - abilitazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva, figura i) del paragrafo 4.1

scelta della forma di caccia in via esclusiva di cui alla I.r. 26/93, art. 35, comma 1, lett. a) per la fruizione dell'ospitalità in un Comprensorio alpino, oppure della forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 1, lett. c) del medesimo articolo, per la fruizione dell'ospitalità in un Ambito territoriale di caccia.

Ogni cacciatore ospite, che non rientra nel numero massimo di componenti la squadra di cui al presente paragrafo, può essere ospitato da una sola squadra sul territorio regionale, per non più di cinque volte nell'arco della stagione venatoria.

Ove il cacciatore ospite non risulti iscritto all'Ambito territoriale o al Comprensorio alpino di caccia in cui è ospitato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, comma 13 della l.r. 26/93.

Il Caposquadra o Vice Caposquadra, prima dell'inizio della braccata, deve annotare sulla scheda il nome dell'ospite e quello dell'ospitante, anche ai fini degli adempimenti di cui al citato art. 33, comma 13.

- Le mute sono composte da un numero massimo di 15 cani ben addestrati e specializzati a scovare e inseguire il cinghiale.
- È necessario dotare i cani utilizzati nella braccata, di collari a colori vivaci, o altri accessori aventi caratteristiche di buona visibilità.

4.4.1.2. CACCIA COLLETTIVA CON IL METODO DELLA GIRATA

- Le squadre sono composte da non più di 20 cacciatori coadiuvati da non più di un cane. Le squadre che, al momento dell'approvazione della presente disciplina, risultino composte da un numero di cacciatori superiore al sopra citato limite massimo, possono mantenere gli attuali iscritti, ma non possono acquisire nuovi componenti sino al rientro nel limite massimo prefissato.
- I conduttori e i cani limieri devono essere quelli previsti dalla figura j) del paragrafo 4.1.
- La girata deve essere effettuata con un unico cane limiere, abilitato ENCI.
- Per poter effettuare la girata è necessario che siano presenti almeno 7 cacciatori iscritti alla squadra.

4.4.1.3. CACCIA COLLETTIVA CON IL METODO DELLA BATTUTA SENZA CANI

- Le squadre sono composte da un minimo di 10 a un massimo di 40 cacciatori. Le squadre che, al momento dell'approvazione delle presenti Linee guida, risultino composte da un numero di cacciatori superiore al sopra citato limite massimo, possono mantenere gli attuali iscritti, ma non possono acquisire nuovi componenti sino al rientro nel limite massimo prefissato.
- Per poter effettuare la battuta è necessario che siano presenti almeno 10 cacciatori iscritti alla squadra.



4.4.2 CACCIA INDIVIDUALE DI SELEZIONE (CERCA E ASPETTO)

Il prelievo venatorio di tipo individuale del cinghiale è permesso esclusivamente ai cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), figura c) del paragrafo 4.1.

4.4.3 CACCIA NELLE AFV E AATV

Nelle AFV e nelle AATV il prelievo venatorio del cinghiale si esercita in conformità al calendario venatorio regionale, nonché alle presenti disposizioni.

Si rammenta che come previsto dall'art. 4 della I.r. 19/2017, nelle AFV e nelle AATV, in aree opportunamente recintate di estensione non inferiore a dieci ettari, è consentito il prelievo venatorio dei cinghiali opportunamente marcati ed esclusivamente provenienti da allevamenti autorizzati.

4.5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI SENSI DELLA LEGGE 157/92 E DELLA LEGGE 394/91

4.5.1 DEFINIZIONI

Per "Attività di Controllo" si intendono tutte le azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale finalizzate alla migliore gestione del patrimonio zootecnico, alla tutela del suolo, alla tutela degli aspetti sanitari, alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e alla riduzione dei danni/impatti arrecati e per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto responsabile.

Nello specifico, la predisposizione di specifici progetti di controllo delle popolazioni di cinghiale e la ravvisata necessità di attuare interventi di controllo delle popolazioni, dovrà basarsi su dichiarati obiettivi di riduzione dei danni alle attività agricole ovvero di riduzione degli impatti ad altre componenti degli ecosistemi.

Il <u>controllo delle popolazioni</u> deve essere praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora tali metodi si rivelino inefficaci, possono essere previste azioni di prelievo mediante <u>catture</u> con gabbie/trappole e/o chiusini (e successiva soppressione dei soggetti catturati) e mediante <u>abbattimenti</u> selettivi con arma da fuoco e girata (con un unico cane limiere abilitato ENCI).

In presenza di nuclei isolati di neoformazione o di nuclei in zone antropizzate, il personale d'Istituto attua interventi mirati e immediati anche al di fuori di quanto previsto dai PPCC.

4.5.2 AZIONI PREVISTE

Le azioni di controllo previste nei PPCC devono essere attuate concertando e garantendo un adeguato raccordo con quanto realizzato, nelle aree limitrofe, da altri soggetti gestori competenti per territorio.

L'organizzazione e la realizzazione delle azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiale è realizzato come di seguito riportato:

- a) Possibile suddivisione del territorio dell'Unità di gestione, degli Istituti di Gestione e di Protezione Faunistico-Venatoria e delle aree protette regionali, per una migliore organizzazione e verifica del prelievo di controllo, in Settori (SCon) e, eventualmente, anche in Zone di Controllo del Cinghiale (ZCon), individuati sulla base di chiari elementi fisiografici e/o ambientali, possibilmente coincidenti con i settori e le zone preventivamente definite per l'attività venatoria al punto 3.1. laddove prevista.
- b) Attuazione del controllo mediante le seguenti modalità:
 - catture mediante gabbie e/o chiusini (da impiegare quale forma di controllo prioritaria all'interno delle aree protette regionali);
 - abbattimento in forma individuale: cerca e/o aspetto;
 - abbattimento in forma collettiva: girata con un unico cane limiere abilitato ENCI (da attuarsi in maniera puntuale);
- c) L'attuazione delle catture e degli abbattimenti di controllo dovrà essere fatta in modo da minimizzare eventuali impatti su altre specie faunistiche di interesse conservazionistico, se presenti nell'area di intervento, e sulla base delle sequenti modalità:
 - nel territorio degli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria, preferibilmente nel periodo di interruzione della caccia al fine di agire preventivamente rispetto all'insorgere di danni alle coltivazioni;
 - nel territorio degli Istituti di Protezione Faunistico-Venatoria, di preferenza contemporaneamente con i periodi di attività venatoria degli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria confinanti o all'interno dei quali tali istituti ricadono, al fine di realizzare un'attiva azione di disturbo in quelle porzioni di territorio che potrebbero fungere da "rifugio" durante il periodo di caccia e da "serbatoio" per l'irradiamento all'esterno una volta terminata la stagione di caccia;
 - nei territori delle aree protette regionali di preferenza contemporaneamente con i periodi di attività venatoria degli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria confinanti, al fine di realizzare un'attiva azione di disturbo in quelle porzioni di territorio che fungono da "rifugio" durante il periodo di caccia e da "serbatoio" per l'irradiamento all'esterno una volta terminata la stagione di caccia;
 - con apposizione a ogni capo abbattuto dei contrassegni a datario inalterabile e inamovibile predisposti dai soggetti responsabili delle azioni di controllo;
 - con compilazione, per ogni capo abbattuto, di apposite schede di rilevamento dei dati inerenti le azioni di controllo e le caratteristiche



biometriche dei capi prelevati, da effettuarsi presso i Centri di Lavorazione della Selvaggina.

- d) Realizzazione delle catture di controllo come seque:
 - recinti di cattura fissi o mobili (chiusini), con porte a ghigliottina, la cui chiusura è determinata dai cinghiali stessi che vi si introducono, attirati da un'esca alimentare (Monaco et al., 2010), costruiti con pali e rete o, nel caso di strutture mobili, con pannelli modulari assemblati a incastro, di dimensioni indicativamente di 6 x 4 m, con altezza della recinzione di 2 m. La rete deve essere interrata per almeno 40 cm e schermata sul lato interno con materiale vegetale, per ridurre la probabilità che si verifichino traumi o ferite degli animali per contatto con la rete (Massei e Toso, 1993).
 - trappole mobili, con dimensioni variabili, indicativamente di 2,5 x 1,5 x 1,5 m, allestite in genere con pannelli costituiti da un'intelaiatura in ferro e da rete elettrosaldata, anch'essi con porte a ghigliottina.
 - divieto di trasferimento dei capi catturati in altre aree, in rapporto alla complessiva saturazione degli areali in cui la presenza del cinghiale è tollerabile e necessità del loro successivo abbattimento. Sono esclusi da tale divieto i capi ceduti vivi alle strutture consentite ai sensi delle leggi vigenti;
 - costante e attenta gestione delle trappole in termini di scelta dei luoghi di posizionamento, di costante controllo e governo delle stesse per attrarre gli animali e di conseguente responsabilizzazione dei referenti cui è assegnato il coordinamento delle azioni di cattura in ciascun settore.

4.5.3 <u>Destinazione dei capi abbattuti in controllo</u>

- a) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 19/17:
 - Ogni UTR, per gli ATC/CAC presenti sul territorio di propria competenza, e ogni ente gestore delle aree protette regionali (aree a Parco naturale, Riserve naturali) effettua una procedura a evidenza pubblica per la cessione dei capi prelevati in controllo. In caso l'aggiudicazione vada deserta, i capi sono destinati a scopo benefico e, in subordine, allo smaltimento.
 - I proventi della vendita, che per il territorio a caccia programmata sono liquidati ai rispettivi ATC/CAC, come previsto dall'art. 6, comma 4 della L.R. 19/17 devono essere destinati esclusivamente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni.
 - L'operatore volontario autore del prelievo, avrà il diritto di acquisire una mezzena del capo prelevato, al valore definito dalla procedura a evidenza pubblica, con uno sconto pari al 50% di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della L.R. 19/17 (pari a Euro 25,83).



4.6. COME TRATTARE LE CARCASSE DEI CINGHIALI ABBATTUTI: CENTRI DI SOSTA - CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA -CASE DI CACCIA

Gli Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria (ATC, CAC, AFV e AATV), sentiti gli UTR o la Provincia di Sondrio, devono allestire e mettere in opera, per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici sui cinghiali abbattuti, i **Centri di Sosta (CS)**, in cui:

- presentare, in forma di carcassa (integra, parzialmente o totalmente eviscerata), tutti i cinghiali abbattuti nel territorio regionale;
- impiegare, come responsabili o coadiutori dei centri, anche le figure di cui alla lettera a) ed e) del punto 4.1.

I dati biologici e biometrici e i prelievi biologici (muscolo, sangue e testa intera o privata del trofeo) dei capi destinati esclusivamente all'autoconsumo possono essere rilevati anche presso locali/strutture denominate usualmente "Case di caccia", purché dotate dei requisiti minimi declinati dalla circolare della Direzione Generale Welfare Veterinaria R.U.I. 0095877 del 13.10.2016.

Tutti i capi destinati al consumo pubblico e/o derivanti da attività di controllo devono essere conferiti ai **Centri di Lavorazione della Selvaggina,** per i controlli previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004 e 1375/2015, della DGR 2612/2014 e DDG 5 dicembre 2012 - n. 11358.

4.7. MONITORAGGIO SANITARIO

Le attività e le modalità necessarie per il monitoraggio sanitario della specie sono definite dalla DG Welfare con DDG 5 dicembre 2012 - n. 11358. Le attività di campionamento programmate possono essere effettuate, a seconda dei casi, presso le "Case di caccia", i Centri di Sosta e i Centri di lavorazione della selvaggina, e consentono di valutare, con metodi indiretti di indagine sierologica e/o diretti di ricerca eziologica, la presenza/assenza di agenti patogeni negli animali selvatici, con particolare riferimento a quelli che hanno una rilevanza nei confronti della salute pubblica, della tutela dello stato sanitario del patrimonio zootecnico e della conservazione della specie.

4.8. PREVENZIONE E INDENNIZZO DEI DANNI

La prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole sono disciplinati dal provvedimento regionale di



attuazione dell'art. 47 della l.r. 26/93, opportunamente integrato da quanto previsto dalla l.r. 19/2017.

In particolare, si rammenta che l'art. 5 della I.r. 19/2017 prevede che nelle zone di montagna con i prati in pendenza soggetti a vincolo idrogeologico i danni da cinghiale ai prati permanenti siano indennizzati a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli.

Vengono di seguito definite tipologie, entità e localizzazione delle misure più idonee a ridurre l'impatto della presenza della specie:

Metodi diretti (elencati in ordine di efficacia):

- recinzioni elettrificate: costituite da due o tre fili elettrificati, fissati a una serie di paletti di sostegno mediante appositi isolatori, alimentate da batterie a 12 V o da pannelli solari o da alimentazione con trasformatore 6/12 volt collegato alla rete elettrica. Idonee alla protezione anche di estesi appezzamenti, con elevata efficacia. Di medio costo e di limitato impatto paesaggistico ed ecologico;
- recinzioni meccaniche: costruite con pali e rete metallica parzialmente interrata, idonee alla protezione di ridotti appezzamenti di particolare pregio. Di notevole efficacia ma di elevato costo e di notevole impatto paesaggistico ed ecologico, rappresentando una barriera artificiale agli spostamenti della fauna;
- · dissuasori olfattivi.
- Metodi indiretti (interventi per ottimizzare l'efficienza delle attività di controllo), finalizzati alla creazione di condizioni "ambientali" che facilitino una più efficace realizzazione degli interventi di controllo
 - creazione di aree aperte nelle zone di contatto tra boschi e coltivazioni non inferiori ai 10 m;
 - semina di colture a perdere, in particolare granoturco, leguminose e altre foraggere, ai margini delle superfici forestali;
 - predisposizione di punti di abbeverata e di insoglio.

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 221/2015, è vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato al controllo. Tale divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 26/93 (centri privati di riproduzione della fauna selvatica), e alle zone di addestramento cani di cui all'articolo 21 della L.R. 26/93, nonché alle AFV e alle AATV adeguatamente recintate di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 221/2015.

Ai fini del monitoraggio dei risultati delle azioni di prevenzione messe in atto, i diversi soggetti dovranno raccogliere i dati relativi agli eventi di danno e alle azioni di prevenzione utilizzando la scheda di rilevamento di cui al paragrafo 2.4.

4.9. CONTROLLO DELLE IMMISSIONI ILLEGALI

Al fine di impedire o limitare al massimo il rischio di immissioni illegali e/o di fughe da allevamenti e recinti, saranno attivati controlli, anche tramite il coordinamento con la Direzione Generale Welfare, ai fini del rispetto del divieto di rilascio di cinghiali sul territorio regionale (art. 8, comma 1, l.r. 19/2017) e del divieto di allevare cinghiali nelle aree classificate non idonee (art. 2, comma 6, l.r. 19/17).



5. VERIFICA DELLA GESTIONE DEL CINGHIALE

Risulta fondamentale l'acquisizione dei dati relativi:

- alle azioni di caccia e controllo, al numero dei capi abbattuti e/o catturati, utili quali indicatori dell'effetto esercitato sulla condizione fisica degli animali dalle variabili ambientali e/o dalle densità di popolazione.
- ai campioni biologici, prelevati dagli animali abbattuti: stima dell'età in base all'analisi delle tavole dentarie, stima della fertilità ottenuta attraverso l'osservazione dell'apparato riproduttore femminile e, in particolare, in base alla presenza/assenza di corpi lutei nelle ovaie e di feti nell'utero. Parametri utili quali indicatori della struttura e della dinamica delle popolazioni.
- ai danni rilevati e le azioni di prevenzione messe in atto.

Per una raccolta dei dati dovranno essere utilizzate le schede predisposte da Regione Lombardia.

6. DISPOSIZIONI FINALI

- 1. In caso di abbattimento accidentale di un capo non previsto dall'Intervento Annuale di Prelievo autorizzato, comunque annotato sul tesserino venatorio regionale e notificato al Centro di sosta, a carico del trasgressore si applica la sanzione di cui all'art. 51, comma 1, della L.R. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. In caso di mancata annotazione sul tesserino venatorio regionale del cinghiale abbattuto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 1, lettera i) della Legge 157/92, il trasgressore è escluso dalla caccia al cinghiale per due anni e deve risarcire il capo abbattuto ai sensi della D.G.R. n. 5/54912 del 19.07.1994, come modificata dalla D.G.R. n. X/5517 del 02.08.2016.
- 3. In caso di mancata annotazione del cinghiale abbattuto sugli eventuali inserti aggiuntivi al tesserino venatorio regionale, di mancata apposizione del contrassegno inalterabile, nonché di mancata presentazione della carcassa al Centro di sosta, il trasgressore è escluso dalla caccia al cinghiale per due anni.